

REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CASALBORGONE

PROVINCIA DI TORINO

Parere 25

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di luglio, il Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 03/03/2022 ha ricevuto la richiesta di parere in merito sull'assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri dell'esercizio 2023.

Premesso che il Revisore opera ai sensi e nel rispetto:

- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile e 4/3; applicato alla contabilità finanziaria 4/2• dello statuto e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ;e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio

In particolare l'articolo 193 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a. Le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità del vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione; a quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'adeguamento nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione»

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

VISTI

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 06/07/2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S) 2024/2026 e la verifica dello stato di attuazione dei programmi;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24/03/2023 con la quale è stato riapprovato il rendiconto della gestione 2022;

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011, punto 4.2, lettera g).

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati nuovi debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui né si sono segnalate variazioni di andamento dei lavori pubblici,

L'Organo di Revisione prende atto che l'ente dichiara che allo stato non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

DATO ATTO

- del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
- del permanere degli equilibri di bilancio;
- del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli anni 2024/2026;
- dell'inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziaria alla data odierna;

RILEVATO

Il permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato alla proposta di delibera; il permanere degli equilibri di cassa;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RACCOMANDATO

il rispetto di vincolo di destinazione tra le entrate specifiche;

il monitoraggio dell'andamento di cassa;

la predisposizione tempestiva degli atti necessari a copertura della eventuale passività stessa quando e qualora divenuta certa, liquida ed esigibile.

la costante verifica della sussistenza degli equilibri, valutando costantemente gli effetti di quanto

la conservazione integrale delle risorse indicate a copertura della passività insorgente, e se del caso,

Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto, con le osservazioni e raccomandazioni espresse.

Trino, 31/07/2023

Il Revisore Unico